CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1406

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati VALITUTTI, BADINI CONFALONIERI, GIOMO, BONEA

Presentata il 22 maggio 1964

Immissione nei ruoli della Scuola media degli insegnanti elementari di ruolo abilitati e conferimento di incarichi di insegnamento nella stessa scuola ai maestri elementari di ruolo laureati

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La nuova Scuola media per il completamento dell'obbligo è minacciata nella sua stessa esistenza, oltre che nella fecondità della sua azione didattica, dalla grave penuria di insegnanti qualificati. Nello scorso mese di dicembre si è ritenuto di approvare una legge per poter conferire gli insegnamenti, attraverso l'Istituto della supplenza, anche ad aspiranti non forniti di laurea. Quest'ultimo provvedimento, del tutto inidoneo come rimedio, è sufficiente a denunciare la gravità della situazione che non può essere ulteriormente tollerata senza mettere in crisi la nuova scuola prima del suo stesso completamento con riflessi negativi in tutto l'ordinamento scolastico. Occorre perciò fronteggiare la stessa situazione con provvedimenti straordinari che tuttavia si inseriscano nella logica del vigente sistema per il conferimento degli insegnamenti. A questa esigenza intende corrispondere la presente proposta di legge che consta di due articoli di cui il primo prevede la immissione nei ruoli della scuola media degli insegnanti elementari di ruolo che abbiano il titolo di abilitazione all'insegnamento nella scuola stessa e il secondo prevede il conferimento di incarichi di insegnamento agli insegnanti elementari di ruolo laureati in base ad un'autonoma graduatoria eseguibile dopo l'esaurimento della graduatoria degli aspiranti abilitati e prima della graduatoria degli aspiranti semplicemente laureati. Il secondo articolo prevede anche, entro il periodo di un quinquennio dal 1° ottobre 1964, esami di abilitazione riservati agli insegnanti elementari di ruolo laureati.

La presente proposta di legge per i principi ai quali si ispira non è innovativa in quanto applica ed adatta, in una situazione particolare, gli stessi principi ai quali si è ispirata la legge 28 luglio 1961, n. 831.

I vantaggi che la proposta stessa permetterebbe di conseguire sono tanto palesi quanto rilevanti. La sua approvazione alleggerirebbe sensibilmente il peso che attualmente grava sulla nuova scuola media per la penuria di insegnanti qualificati e sveltirebbe e semplificherebbe nello stesso tempo il procedimento per il conferimento degli incarichi nella stessa scuola. D'altronde il trasferimento nella scuola media di alcune migliaia di insegnanti che sono attualmente nei ruoli della Scuola elementare, permetterebbe di ridurre, nella stessa misura, le dimensioni della perdurante disoccupazione degli insegnanti elementari.

Il periodo di applicazione della legge, decorrente dal 1° ottobre 1964, è contenuto in un quinquennio in quanto si ritiene bastevole il periodo stesso a superare la fase più difficile di formazione e diffusione della nuova scuola e in quanto si spera che intanto saranno adottati specifici provvedimenti, attinenti agli ordinamenti universitari, per l'incremento, in via normale, del numero degli insegnanti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli insegnanti elementari di ruolo che siano abilitati ad insegnamenti per i quali sono previste cattedre di ruolo nella scuola media unificata e che abbiano riportato la qualifica di ottimo o di distinto nell'ultimo triennio possono chiedere di essere iscritti nei ruoli della scuola media nel quinquennio decorrente dal 1° ottobre 1964, in relazione al numero dei posti disponibili.

ART. 2.

Gli insegnanti elementari di ruolo forniti di laurea per l'ammissione agli esami di abilitazione ad insegnamenti nella scuola media che abbiano riportato la qualifica di ottimo o di distinto nell'ultimo triennio possono essere nominati incaricati per i predetti insegnamenti.

La nomina degli insegnanti predetti ha luogo dopo il conferimento degli incarichi agli aspiranti abilitati in base ad una speciale graduatoria formata per gli insegnanti medesimi, in base ai titoli in loro possesso. Nel quinquennio dal 1° ottobre 1964 saranno indetti esami di abilitazione riservati agli insegnanti di cui al presente articolo.